

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 93

20 ottobre 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FAVIA, DEFRANCESCHI

NORME IN MATERIA D'INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Oggetto assembleare n. 1887

Relazione

Il progetto di legge parte dalle analisi statistiche ci descrivono il contesto occupazionale ed imprenditoriale del momento contingente che sta attraversando il nostro paese e, in particolare, la società regionale. Il primo dato che spicca, a proposito di occupazione, è il basso tasso di impiego di donne e giovani rispetto agli altri paesi: il 56,9% contro il 78% degli altri paesi Ocse. Se andiamo più a fondo si scopre che tra i maschi adulti, in età compresa tra i 27 e i 55 anni, l'Italia è in linea con gli altri paesi. I due buchi sono proprio i giovani e le donne. In Italia, ogni cinque disoccupati, quattro sono giovani, in Germania siamo a 1,4. Non è possibile ignorare questo dato, se si vuole affrontare il tema sviluppo, anche perché i giovani sono la risorsa più preziosa, per giunta immediatamente disponibile, per aumentare la produttività della Regione.

In giro per il mondo ci sono numerosi esempi che dimostrano che agire sulla leva fiscale non è svantaggioso, se è utilizzata per incrementare la competitività delle imprese, incoraggiare gli investimenti e promuovere l'occupazione. L'intervento produce occupazione e ricchezza che, a sua volta, produce maggiori introiti per le casse pubbliche (un disoccupato non versa addizionali Irpef regionali e comunali, è esente dal pagamento di numerosi servizi, e totalmente a carico del Servizio Sanitario pubblico, un occupato con un reddito dignitoso, all'opposto, versa addizionali regionali e comunali, paga i servizi, ed è, parzialmente, a carico del Servizio Sanitario pubblico, non beneficia di interventi di welfare, in sintesi non è un costo, ma un ricavo), è il caso di Israele che con un uso aggressivo e appropriato della leva fiscale ha dato vita a un vero e proprio boom delle *start up*. Oggi Tel Aviv conta 125 società quotate al Nasdaq. Uno studio della Fondazione Kaufmann calcola che, negli Usa, le *start up* offrono tre milioni di nuovi posti ogni anno, le imprese esistenti ne cancellano uno.

L'Irap su cui si basano parte degli interventi del presente progetto di legge, non è una tassa sull'reddito, ma è una tassa sullo sviluppo e andrebbe eliminata. Ma ci rendiamo conto che, allo stato attuale, la Regione Emilia-Romagna, per compatibilità di bilancio, non può rinunciare al suo gettito. Proponiamo quindi un intervento mirato, selezionando le imprese che creano occupazione, le aziende che operano nei comuni montani, nonché, per le imprese femminili e le imprese giovanili.

Il progetto di legge introduce, in ottemperanza alle disposi-

zioni normative nazionali, all'articolo 1, la riduzione dell'Irap per il settore privato che incrementa il numero di lavoratori a tempo indeterminato, concedendo una deduzione forfetaria di 15.000 euro per ogni lavoratore assunto.

Gli argomenti a favore della legittimità del provvedimento risiedono nei disposti legislativi e nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 216 del 2009).

Un provvedimento simile è già stato sperimentato a livello nazionale con l'applicazione dell'art. 1, comma 347, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, che aveva introdotto un sistema di deduzioni per i neoassunti a partire dall'anno 2005 e fino all'anno d'imposta 2008.

L'art. 1, comma 43, della L. 24 dicembre 2007 n. 244 ha regionalizzato l'imposta regionale sulle attività produttive, prescrivendone l'istituzione con legge regionale.

Il sopra citato art. 1, comma 43, della L. 244/2007 ha chiaramente ribadito che le Regioni non possono modificare la base imponibile dell'imposta, ma possono modificare l'aliquota, introdurre detrazioni e deduzioni.

L'articolo proposto, in ottemperanza con il disposto normativo, non modifica la base imponibile, che continua ad essere determinata secondo i criteri previsti dalla legge istitutiva dell'Irap, ma introduce una deduzione forfetaria di 15.000 euro da applicarsi dopo aver calcolato la base imponibile.

L'utilizzo del meccanismo della deduzione rientra legittimamente nel campo di manovra delle Regioni e rende legittima l'introduzione di un sistema premiale per le aziende che assumono personale a tempo indeterminato.

Per usufruire di tale deduzione occorre che le imprese incrementino, in uno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011, il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Si verifica un incremento occupazionale quando, al termine del periodo d'imposta agevolato, la differenza tra nuove assunzioni a tempo indeterminato e le cessazioni di lavoratori assunti con medesimo contratto, è positiva.

Inoltre, occorre che tali lavoratori siano impiegati nelle sedi produttive localizzate nella Regione e abbiano il domicilio fiscale in uno dei comuni della Regione per tutto il periodo in cui si usufruisce dell'agevolazione.

La deduzione, ai fini IRAP, è pari a 15 mila euro (30 mila euro per gli ultracinquantenni e i giovani sotto i 35 anni) per ogni dipendente neoassunto ed a condizione che lo stesso rapporto d'impiego non si interrompa. In caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà essere fruita a partire dall'anno di imposta in cui è avvenuta la cessazione.

L'inserimento dei giovani sotto i 35 anni è motivato dai dati sulla disoccupazione giovanile che dimostrano che le aspettative dei giovani vengono, troppo spesso, disattese da un sistema economico che fa fatica ad offrire loro delle opportunità.

Il meccanismo di calcolo della deduzione si moltiplica in proporzione alle nuove assunzioni e non cambia con le dimensioni dell'azienda, tuttavia, non si nasconde che nasca con un occhio di riguardo rivolto alle imprese medio-piccole, dove l'entità dello sconto si fa sentire di più sul conto fiscale complessivo.

All'art. 2 dispone l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per le piccole e medie imprese, che operano attraverso insediamenti stabili esclusivamente in comuni montani, in modalità permanente, e per le imprese giovanili su tutto il territorio regionale, per i primi tre anni d'imposta dell'impresa o cinque qualora abbiano provveduto al recupero di aree dismesse.

L'art. 3 riguarda il regolamento di attuazione degli art. 1 e 2.

L'art. 4 affronta il tema degli inventivi per l'assunzione delle persone con disabilità. Come è noto il "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" (L. 68/99) è stato ridotto da 42 milioni, nel 2010, a 11,76 milioni per il 2011, ed è previsto, per i prossimi due anni, un taglio per arrivare a soli 2,73 milioni. Queste risorse sono quelle che vengono date come contributi all'assunzione alle aziende per favorire l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. L'articolo propone di continuare a finanziare questa misura con il "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili". La disposizione legislativa da fondamento giuridico alla Giunta regionale che ha già intrapreso questo percorso senza una adeguata norma legislativa, ma con atti di normazione secondaria. Inoltre per evitare trasferimenti finanziari dalla Regione alle Province e da quest'ultime ai datori di lavoro si dà la possibilità ai datori di lavoro di dedurre direttamente dall'IRAP, da versare all'annualmente alla Regione, le somme di incentivi loro riconosciuti, evitando in tal modo lunghe operazioni e aggravii di costi e di tempi. Successivamente le somme potranno essere stornate direttamente dal "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" all'apposito fondo dedicato alle entrate IRAP. Inoltre l'intervento legislativo è volto ad ampliare le possibilità di utilizzo del Fondo introducendo il finanziamento delle rette dei centri diurni che effettuano attività di addestramento professionale, necessario per l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Tale azione è possibile, a legge nazionale invariata, tenuto conto che la legge nazionale (L. 68/99) non lo vieta, anzi, lo prevede.

L'art. 5 contiene la clausola valutativa che prevede una verifica biennale degli effetti delle disposizioni della presente Legge ed una valutazione dell'adeguatezza delle misure previste.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Agevolazioni per l'incremento occupazionale*

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011, possono dedurre un importo forfetario di 15.000 euro per ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall'anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto, la somma deducibile ai fini IRAP viene raddoppiata se l'assunzione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore ultracinquantenne o un lavoratore giovane con età inferiore a 35 anni. L'importo deducibile non può comunque superare il costo salariale del singolo dipendente.

2. Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2011, inoltre, occorre che tali lavoratori siano impiegati nelle sedi produttive localizzate nella Regione e abbiano il domicilio fiscale in uno dei comuni della Regione per tutto il periodo in cui si usufruisce dell'agevolazione.

3. La misura prevista al comma 1 non è cumulabile con analoghi interventi volti a favorire l'incremento occupazionale, ad eccezione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, inoltre, le deduzioni, per ogni dipendente neoassunto, sono fruibili a condizione che lo stesso rapporto d'impiego non si interrompa. In caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà essere fruita a partire dall'anno di imposta in cui è avvenuta la cessazione.

Art. 2*Aliquota dell'IRAP agevolata sulle attività economiche in comuni montani e per le imprese giovanili*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, si dispone l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per le piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, che operano attraverso insediamenti stabili esclusivamente in comuni montani, in modalità permanente, e per le imprese a partecipazione femminile o giovanile su tutto il territorio regionale, per i primi tre anni d'imposta dell'impresa o cinque qualora abbiano provveduto al recupero di aree dismesse.

2. Ai fini del disposto del comma 1 sono identificate:

a) a partecipazione femminile le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di donne e in cui le donne rappresentano la maggioranza all'interno degli organi societari di amministrazione;

b) a partecipazione giovanile le imprese le imprese individuali di proprietà di giovani di età non superiore a trentacinque anni o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di giovani di età non superiore a trentacinque anni e in cui i giovani di età non superiore a trentacinque anni rappresentano la maggioranza all'interno degli organi societari di amministrazione.

3. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai regimi di

cui al comma 1 e 2 dell'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 ed ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e a tutti gli enti pubblici.

4. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria.

5. La determinazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui al comma 1 si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della regione Emilia-Romagna

Art. 3*Regolamento di attuazione*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione delle agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2.

2. Al tal fine, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 e le parti sociali, previo parere della commissione consiliare competente, individua con proprio atto i comuni identificabili come montani, ai fini dell'applicazione della misura prevista dall'art.1 comma 2.

Art. 4*Incentivi all'assunzione delle persone con disabilità*

1. Gli incentivi previsti dall'art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" così come sostituito dal comma 37 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 possono essere finanziati, anche, con le risorse del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili". Le somme attribuite alle aziende possono da quest'ultime essere oggetto di deduzione dai versamenti annuali dell'Irap senza necessità di versamento diretto. Le somme in tal modo portate in diminuzione dal tributo IRAP saranno stornate, con apposito atto del dirigente del Servizio "Lavoro", dell'Assessorato "Scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro", dal "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" all'apposito fondo destinato a raccogliere i proventi dell'IRAP.

2. In attuazione del disposto del comma 4 lett. a) dell'art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", sono finanziabili con le risorse del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" anche le rette dei centri diurni e di altre strutture di riabilitazione lavorativa, rivolte a persone con disabilità, iscritte nelle liste della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che non siano state dichiarate totalmente inidonee a svolgere qualsiasi mansione lavorativa, qualora in tali strutture si svolgano attività di addestramento al lavoro necessarie per un inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

Art. 5*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni della presente Legge e ad una valutazione dell'adeguatezza delle misure previste inviando una relazione che illustri gli effetti delle agevolazioni alla Commissione consiliare competente.

2. Gli interventi sono valutati in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.